

Una campagna che rientra nella “genesi” della nostra struttura

**PERCHE' ADERIAMO ALL'INIZIATIVA PER L'ABOLIZIONE
DELL'ART. 842 DEL CODICE CIVILE**

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Responsabile sede di Roma di “Diritto all'ambiente”

e **della Dott.ssa Carla Campanaro**

Ufficio Legale LAV

Il 17 settembre è stata lanciata dalla Lav, insieme con Lac, Enpa, e Oipa una petizione popolare a supporto della proposta di legge 1668 presentata da diversi parlamentari per l'abolizione dell'art. 842 del Codice Civile.

“Diritto all'ambiente” aderisce pienamente a questa iniziativa ed invitiamo tutti i nostri lettori a sottoscrivere l'appello, contattando la Lav sul sito www.lav.it ove è pubblicata la scheda per sostenere questa iniziativa.

Si tratta di una campagna che rientra nella “genesi” di “Diritto all'ambiente”. Una storia che affonda le radici in molti anni fa... Ed è collegata alla storia di molti fondatori della nostra testata che sono stati ambientalisti impegnati “sul campo” quando l'ambiente non era una moda ed un business, e battersi per la difesa degli animali e della natura era difficile e scomodo.

Sfogliando qualche vecchia rivista, abbiamo trovato l'articolo che riportiamo...

Si tratta della Rivista “Airone” ed il numero è di aprile 1985. Il pezzo è firmato dal nostro attuale direttore, Dott. Maurizio Santoloci, che già allora esponeva sulla rivista esattamente le identiche motivazioni che sono alla base dell'attuale campagna per l'abolizione dell'art. 842 del Codice Civile.

Quindi, collegandoci idealmente a quelle che furono le “vecchie” battaglie su questi ed altri temi, e riconoscendo la nostra genesi ambientalista ed animalista di collaudata coerenza ideologica, eccoci qui a sostenere tutti questa nuova campagna.

Oggi come allora. Perché si tratta di una iniziativa tesa da un lato a favorire la protezione diretta degli animali selvatici e dell'ambiente naturale, e dall'altro a salvaguardare il diritto civile di un proprietario di un terreno agricolo a non consentire sulla sua proprietà l'esercizio della caccia, ove tale attività non sia da lui condivisa e dunque in qualche modo senza dover subire una necessaria e sgradita presenza nella sua proprietà.

Le argomentazioni riportate nell'articolo pubblicato a suo tempo su “Airone” sono del tutto attuali. Vediamole insieme...



OPINIONI

di MAURIZIO SANTOLOCI - magistrato di tribunale con funzioni di pretore in Amelia (Terni)

Questa rubrica è riservata a coloro che desiderano contribuire con le loro idee a mantenere vivo il dibattito sulla conservazione della natura, sull'ecologia e sulle scienze naturali in genere. Trattandosi di una "tribuna aperta", gli scritti che ospita potranno non coincidere, in tutto o in parte, con il punto di vista dell'Airone.

Nel fondo altrui può entrare il cacciatore ma non il foto-naturalista

La caccia con il fucile e la caccia fotografica (meglio sarebbe definirla "fotografia naturalistica"), ricollegandosi a principi basilari del tutto antitetici, si pongono in contrasto etico e, non di rado, essendo costrette a un regime di forzata convivenza nel medesimo territorio, anche operativo.

Uno dei casi più evidenti, e in qualche modo simbolico, è costituito al riguardo dall'articolo 842 del codice civile il quale recita: "Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno (...)". Tale ingresso, lecito per il cacciatore, può essere inibito invece a qualunque altra persona, fotocacciatore incluso.

Questo privilegio venatorio in passato è stato oggetto di contestazione da parte del pretore di Civitanova Marche che, con due ordinanze del 1975, ha proposto la questione di legittimità della norma in esame davanti alla Corte Costituzionale, ipotizzando un contrasto con una serie di punti della Costituzione tra cui gli articoli 3 (uguaglianza tra i cittadini), 9 e 33 (tutela e sviluppo della cultura e delle attività scientifiche) e 42 (tutela della proprietà privata).

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 57 del 1976, ha dichiarato infondate le predette questioni con una motivazione su cui è importante tornare anche a distanza di otto anni. Il pretore affermava che l'articolo 842 del codice civile costituiva, a suo parere, violazione dell'articolo 42 della Costituzione perché si risolve in una limitazione della proprietà privata imposta in difetto, come richiede la stessa norma, di un'ipotesi di "funzione sociale" che la giustifichi.

La Corte Costituzionale al riguardo ha spiegato: "Deve osservarsi che il fenomeno della caccia, pur se indubbiamente presenta oggi caratteri socialmente diversi da quelli originari, non per questo può essere considerato privo di positivo rilievo sì da essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della proprietà privata (...). Se può ammettersi, inve-

ro, che non sono più attuali le finalità e gli scopi primordiali di ordine essenzialmente economico e di difesa che caratterizzano l'attività venatoria nelle sue origini (...) deve altresì darsi atto che, successivamente, ne è stata sempre riconosciuta la rilevanza sociale". Il diritto di proprietà del coltivatore viene così limitato in una delle sue principali facoltà (lo *ius prohibendi*, la facoltà di escludere l'ingresso ad altri nel suo terreno) in via di un quanto mai opinabile interesse generale che la società avrebbe all'esercizio della caccia alla quale, addirittura, si ricollegano quindi una funzione sociale e un crisma di pubblica utilità.

Ma andiamo avanti, per seguire le ulteriori motivazioni della Corte Costituzionale: "Si è così giunti alla precisazione della sua natura di diritto di libertà individuale (...) inserendo definitivamente la caccia tra le manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse nazionale (...). E mentre è noto che lo sport è un'attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato, deve ricordarsi che l'ingresso nei fondi altrui regolato dall'articolo 842 è elemento essenziale per l'esercizio del diritto di caccia, costituendone un necessario presupposto, giacché è evidente che non sarebbe possibile cacciare senza la facoltà di spostarsi alla ricerca della selvaggina".

La Corte, dunque, ha riconosciuto alla caccia la qualifica di sport e conseguentemente di attività meritevole di tutela e incoraggiamento pubblico. Ma lo sport, secondo i principi generali, presuppone una competizione tra partecipanti aventi uguali capacità competitive: infatti, nelle Olimpiadi non sono comprese né l'attività venatoria né il tiro al piccione.

Interessante e molto significativo è anche il termine di paragone e di classificazione che la Corte ha impostato successivamente con riferimento all'attività del fotografo naturalista. L'ordinanza del pretore, infatti, evidenziava anche che "la implicita esclusione della facoltà di introdursi nei fondi altrui da parte di chi intende svolgere attività artistico-culturali

(fotografie di animali vaganti) costituisce violazione dei diritti dell'uomo e della parità di trattamento".

In merito a ciò il Collegio ha dichiarato che "sotto tali profili, deve anzitutto osservarsi che le libertà invocate, come tutti i diritti di libertà, nascono limitate, essendo il concetto di limite insito nel concetto di diritto (...). Il che, appunto, sta a significare la possibilità della determinazione della sfera dei vari oggetti entro condizioni tali che risultino garantiti i diritti altrui egualmente meritevoli di protezione costituzionale". Da ciò si deduce che la fotografia naturalistica, sebbene spesso abbia anche una funzione scientifica, nasce come diritto automaticamente limitato, mentre la caccia assolve a una funzione sociale e vige per essa discorso totalmente opposto. I diritti dell'agricoltore, nel caso di specie, sono ristretti (come sopra evidenziato) soltanto per l'esercizio dell'attività venatoria, mentre per il fotografo ecologista vale il principio del totale "rispetto dei diritti altrui".

Si legge ancora nella pronuncia della Corte: "Richiamando a questo punto la già illustrata essenzialità della facoltà di spostamento ai fini dell'esercizio effettivo del diritto di caccia e la riconosciuta utilità sociale che nell'esercizio stesso è connotata, è evidente che, mentre la facoltà suddetta si palesa razionalmente insopprimibile, l'eventuale facoltà di ingresso in un fondo per esercitarvi, invece, le attività artistico-culturali in esame (caccia fotografica n.d.r.) non investe un parallelo carattere di essenzialità".

Dal canto suo l'agricoltore a questo punto ha soltanto due possibilità per impedire al cacciatore l'ingresso sul proprio terreno. Recintare tutto il perimetro con una rete alta 1,80 metri, ma è evidente che tale spesa è irrealizzabile nella maggior parte dei casi. Oppure riuscire a far dichiarare il proprio fondo come area con colture delicate in atto, ma la relativa pratica burocratica vanifica in genere ogni sforzo del coltivatore in tal senso per la sua farraginosità e complessità.

Alla luce delle moderne teorie ecologiche e sociali che la comunità e i propri valori e interessi hanno seguito dal tempo in cui fu emanato l'articolo 842 del codice civile, e cioè nell'anno 1942, tale dettato appare anacronistico e quanto mai discutibile.

Il tema può essere oggi di nuovo affrontato soltanto con una proposta di legge che abroghi questa norma o perlomeno elimini le disparità nei confronti dei naturalisti. □

L'articolo 842 del Codice civile, nello specifico dei commi 1 e 2 prevede che *“Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità”*.

A nostro avviso si pone un problema di antitesi verso il principio di uguaglianza dei cittadini, sancito dalla Costituzione italiana, che devono godere degli stessi diritti davanti alla legge (art. 3) e devono vedere assicurato il loro diritto assoluto alla proprietà privata riconosciuta e garantita dalla Costituzione in maniera esclusiva (art. 42).

La Legge 157/92 per la protezione della fauna selvatica stabilisce il divieto d'ingresso nei fondi, purché questi siano recintati per tutto il loro perimetro con una rete metallica, o un muro, non più bassi di 1,20 metri, oppure delimitati da corsi d'acqua perenni il cui letto deve essere fondo almeno mt. 1,50 e largo non meno di 3 metri.

Opere realmente molto complesse e di difficile diffusione tra i piccoli proprietari di terreni. In base al combinato disposto della Legge 157 del 1992 e dell'art. 842 del C.C., risulta così garantita soltanto la proprietà di quei cittadini che possano permettersi costose recinzioni, che tecnicamente potrebbero anche nuocere all'utilizzazione dei terreni per le loro finalità, per esercitare il loro diritto di negare l'accesso ai cacciatori e la caccia nei fondi di loro proprietà.

La Corte Europea del 29 aprile 1999 in un' importante pronuncia in merito, ha statuito l'illegittimità del diritto dei cacciatori ad accedere ai fondi altrui per la caccia, poiché lo Stato deve compenetrare in maniera restrittiva il diritto esclusivo della proprietà privata, garantito a livello Costituzionale, soltanto con fini di interesse generale, mentre l'attività venatoria non è un diritto, bensì un interesse considerato giuridicamente apprezzabile, cui lo Stato permette tramite concessione, l'attività secondo determinati vincoli e limiti.

Dunque oggi in Italia, permettere il diritto di accedere ai fondi privati, esclusivamente per attività venatoria, che non è un diritto costituzionalmente garantito come quello superiore di proprietà ex art 42 Costituzione, ma un semplice interesse cui lo Stato accorda una concessione ai sensi della legge 157 del 1992, è certamente sperequativo e viola diritti costituzionalmente garantiti.

Dunque, la nostra Redazione aderisce a questa campagna e la fa propria. Buona firma a tutti!

Valentina Vattani – Carla Campanaro